

**COMUNE DI VODO CADORE**

Provincia di BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 NR. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno Ventotto (28) del mese di Dicembre alle ore 18.30, presso la "Sala della Regola Staccata di Vodo" in Piazza Santa Lucia nr. 11, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI Oscar
3. DE LORENZO Nicola
4. MARCHIONI Elvio
5. BELFI Alessandro
6. MARCHIONI Marco
7. GREGORI Massimiliano
8. BELFI Martina
9. MASOLO Gianluca
10. PERRI Renato
11. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
	SI
SI	
7	4

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 23/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 14.01.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 nr. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. nr. 100 del 16 giugno 2017;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, è possibile mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quali di seguito riportate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo nr. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo nr. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, in deroga al comma 1 del suddetto art. 4 del T.U.S.P., aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

TENUTO CONTO, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i.*, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. nr. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO che nella ricognizione straordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata entro il 30 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, nr. 100, non sono stati previsti interventi di razionalizzazione relativamente alle società partecipate dell'Ente;

VISTE le Linee Guida elaborate nel mese di novembre 2018 dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti, contenenti un modello di provvedimento tipo, da utilizzare per la revisione periodica ex art. 20 T.U.S.P., e due schede di rilevazione da utilizzare per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art. 17 D.L. nr. 90/2014);

PRESO ATTO che nelle succitate Linee Guida viene specificato che rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto) e che, pertanto, la revisione ordinaria deve comprendere anche le società a partecipazione indiretta;

VALUTATE, alla luce del suddetto quadro ordinamentale, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31 dicembre 2017, con particolare riguardo, altresì, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dalle schede di cui al provvedimento tipo succitato e da una relazione (allegato B), in cui sono indicate tutte le partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente e le determinazioni conseguenti;

RITENUTO, quindi, di procedere alla sua adozione ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine imposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. nr. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. nr. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

SENTITO l'intervento del Segretario Comunale dr. Stefano Dal Cin che espone il seguente punto all'ordine del giorno;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai nr. 7 (sette) presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO delle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, nr. 100, l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2017, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette e relative determinazioni, così come risultanti nell'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. DI DARE ATTO che l'esito dell'analisi di cui sopra deve essere comunicato, unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art. 17 D.L. nr. 90/2014) al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.

■ Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter De Faveri

■ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

[] è divenuta ESECUTIVA il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN